

### **In ordine all'inammissibilità del ricorso ex art. 360 bis, comma 1, c.p.c.**

Ai sensi dell'art. 360 bis, co. 1, c.p.c., *“il ricorso è inammissibile ... quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa”*.

In presenza di una *“giurisprudenza della Corte”*, quindi, il ricorso è dichiarato *“inammissibile”* quando il provvedimento impugnato si è adeguato ad essa ed il ricorrente si limita a censurare la soluzione, senza esporre i motivi per i quali sarebbe opportuno mutare tale orientamento giurisprudenziale.

Sul punto, la Corte di Cassazione si è ripetutamente pronunciata: (Cass. nn. 21286, 21287, 21288 del 2020). Precedenti che, peraltro, hanno trovato decine di ulteriori conferme nella giurisprudenza di legittimità oramai consolidatasi (Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460, 21461, 21462, 27028, 27029, 26173, 26172, 25406, 25405 del 2020; Cass. nn. 7115, 7114, 7113, 6728, 6727, 6670, 6669, 6668, 6667 e 6666 del 2021; per citarne solo alcune).

Nello specifico, come insegna la Suprema Corte (da ultimo, Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 12/07/2021, n. 19841):

*i) “Una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice essa "ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011).”;*

*ii) “Il richiamo al **valore del precedente di legittimità** è stato successivamente ribadito non solo con riferimento all'interpretazione giurisprudenziale di norme processuali ma anche in relazione all'interpretazione di norme di altra natura (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014). In tale significativo arresto si rileva che la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di **garantire l'uniformità***

*dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione, espressione di una linea evolutiva sempre più tesa a preservare "la salvaguardia dell'unità e della stabilità dell'interpretazione giurisprudenziale", valori che vengono assunti come "ormai da considerare - specie dopo l'intervento del D.Lgs. n. 40 del 2006, e della L. n. 69 del 2009, in particolare con riguardo alla modifica dell'art. 374 c.p.c. ed all'introduzione dell'art. 360 bis - alla stregua di **un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche**", con il conclusivo richiamo al rispetto dei precedenti, fondato sul convincimento che l'affidabilità, prevedibilità e uniformità dell'interpretazione delle norme "costituisca imprescindibile presupposto di uguaglianza tra i cittadini"*”;

*iii) “Tali principi sono stati ancora di recente integralmente confermati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. n. 11747 del 2019) che, ricordato come anche la dottrina concordi sulla "esigenza dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni", hanno sottolineato inoltre che in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, "l'adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere nè gratuita, nè immotivata, nè immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile".”.*

Luglio 2021